



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CICERO	GIOVANNI FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FOGAL	LEOPOLDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BAZZA	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R. con n. 1372/12 depositato il 29/11/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IRAP 2007
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

controparti:

difeso da:
MOSCHETTI FRANCESCO
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35123 PADOVA PD

difeso da:
MOSCHETTI GIOVANNI
PASSEGGIATA DEL CARMINE 2 35123 PADOVA PD

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1372/12

UDIENZA DEL

15/01/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

5/4/13

PRONUNCIATA IL:

19.02.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19.02.2013

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
~~Talpa Domenico~~

L'Agenzia delle Entrate di Treviso avanza richiesta di misure cautelari nei confronti della società con sede in . La stessa aveva emesso avviso di accertamento per il 2007 sulla base di indagini eseguite da altri uffici finanziari, da nuclei di polizia tributaria e dall' Agenzia delle Dogane, elevando una pretesa erariale di € 2.242.712,20 per Ires, Irap ed IVA + sanzioni ed interessi, rilevata principalmente per operazioni soggettivamente inesistenti.

La società, che svolge attività di commercio di autoveicoli, ha prevalentemente acquistato auto da 5 società fornitrici nazionali, dislocate nel napoletano, risultate prive di organizzazione, di struttura commerciale, di mezzi finanziari e costituite solo al fine di evadere il fisco (frodi carosello). Queste società hanno effettuato ingenti acquisti nei paesi comunitari e poi rivenduto a clienti nazionali a prezzi competitivi senza versare l'IVA relativa alle cessioni.

Altre ditte acquirenti dalla . emettevano lettere d'intenti al fine di acquistare senza IVA e poi rivendere con IVA, mai versata all'Erario.

Per quanto riguarda il fumus boni iuris l'ufficio sostiene che l'avviso di accertamento si fonda su prove incontrovertibili reperite dalle indagini ispettive.

Per il periculum fa presente che la situazione economica della società non appare florida ed i beni ad essa intestati sono solo un'abitazione, un negozio ed un magazzino, sui quali chiede di poter iscrivere ipoteca.

La società si oppone sostenendo la sua estraneità nelle operazioni "carosello" oggetto delle indagini da parte degli uffici tributari avendo sempre agito correttamente e nella piena legalità, raccogliendo informazioni sui fornitori tramite visure presso le Camere di Commercio, emettendo regolari fatture, pagando l'IVA corrispondente ed effettuando pagamenti ed incassi solo a mezzo banca. Contesta la ricostruzione delle operazioni fatte dagli ispettori sulle ditte fornitrici evidenziando che non compare nulla di illegittimo a carico della società.

L'ufficio, con successiva memoria, contesta le affermazioni della ricorrente soprattutto in merito alle società cartiere da cui acquistava gli autoveicoli, ribadendo che non possedevano mezzi finanziari ed organizzativi che potessero giustificare quel tipo di attività e, dato che il rapporto con la . non era occasionale ma continuativo, era agevole per l'ufficio verificarne la fittizietà, quale la recente costituzione delle fornitrici ed il capitale sociale molto esiguo se raffrontato con il volume d'affari.

La Commissione osserva:

l'ufficio fa un'analisi dettagliata delle operazioni fraudolente commesse dalle società "cartiere" il cui scopo ultimo era quello di fornire un prodotto molto concorrenziale, evadendo completamente l'I.V.A., ma non accerta alcuna irregolarità commessa in maniera specifica dalla società

limitandosi alla presunzione che "il soggetto passivo sapeva od avrebbe dovuto sapere che con l'acquisto partecipava ad un'operazione fraudolenta nei confronti del fisco". In effetti però la merce è stata regolarmente consegnata e pagata, poi rivenduta a prezzi di mercato con margine positivo (vedesi al riguardo l'analisi del perito di parte). Le operazioni sono suffragate anche dai documenti di trasporto e dalle testimonianze dei trasportatori. Non risulta peraltro alcuna prova di un accordo trilatero con l'interposto ed il fornitore comunitario e prova di consapevolezza di commerciare con soggetti fittizi.

Si tratta quindi di presunzioni semplici non suffragate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, non sussistendo prova alcuna di un rapporto simulatorio con dette società.

D'altronde, la norma della legge n. 537/93, art.14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art.18, comma 1, precisa che sono deducibili, per l'acquirente dei beni, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una c.d. "frode carosello", anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del TUIR, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Elementi questi ampiamente documentati dalla ricorrente.

Sotto questo profilo pertanto l'opposizione della ricorrente è da accogliere.

Le spese di giudizio vanno compensate data la particolarità della questione e la complessità della materia.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'istanza di misure cautelari.

Treviso, li 15.01.2013

Il Presidente



Il Relatore

